

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

* * *

COMUNICATO STAMPA

Modalità e termini di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF

Delisting delle Azioni dell'Emittente

* * *

Tokyo, 29 luglio 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (l'"**Offerta**") promossa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") da AGC Biologics Italy S.p.A. (l'"**Offerente**"), società interamente controllata da AGC Inc., avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (l'"**Emittente**"), a un corrispettivo pari a Euro 0,518 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"), l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21391 del 29 maggio 2020 e pubblicato alla medesima data (il "**Documento di Offerta**").

1. Modalità e termini di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF – del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere – in relazione alle residue n. 31.367.475 Azioni, pari al 6,768% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**") che, pertanto, l'Offerente avrà l'obbligo di acquistare dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta.

Si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità e i tempi con cui l'Offerente darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF (la "**Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF**").

a) Corrispettivo per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF

Nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, l'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente che richiedano

all'Offerente di acquistare le proprie azioni MolMed S.p.A. ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, un corrispettivo identico al Corrispettivo offerto nell'Offerta vale a dire Euro 0,518 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo della Procedura**"). In considerazione del numero delle Azioni Residue e dell'ammontare del Corrispettivo della Procedura, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF è pari ad Euro 16.248.352,05 ("**Controvalore Complessivo**").

b) Periodo di presentazione delle Richieste di Vendita

Il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. entro il quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, avrà inizio alle ore 8.30 del 31 agosto 2020 ed avrà termine alle ore 17.30 del 18 settembre 2020, estremi inclusi (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

c) Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita

I titolari di Azioni Residue che intendono richiedere all'Offerente di acquistare tali azioni nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF (gli "**Azionisti Richiedenti**") dovranno presentare la relativa richiesta di vendita mediante sottoscrizione e consegna a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, di apposita scheda (che sarà resa disponibile presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati e presso la sede legale dell'Emittente) debitamente compilata in ogni sua parte (la "**Richiesta di Vendita**"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari Incaricati che hanno raccolto le adesioni all'Offerta (come indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta), vale a dire Intesa San Paolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP Paribas Securities Services – Succursale Milano ed Equita S.I.M. S.p.A. I titolari delle Azioni Residue potranno consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue in essa indicate anche presso uno degli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Depositari**"), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Solo le Azioni Residue regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente da questi acceso presso un Intermediario Depositario potranno essere cedute all'Offerente nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF. Inoltre, tali azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue derivanti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere oggetto di una Richiesta di Vendita solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF e, quindi, sino alla Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura (come di seguito definita), gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi a tali Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna di tali Azioni Residue.

d) Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura – Trasferimento della titolarità delle Azioni Residue a favore dell'Offerente

Il trasferimento all'Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il pagamento agli Azionisti Richiedenti del Corrispettivo della Procedura saranno effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, vale a dire in data 25 settembre 2020 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura**"). Il pagamento del Corrispettivo della Procedura avrà luogo in contanti e verrà effettuato per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Adesione, che trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta, pagheranno gli Azionisti Richiedenti titolari delle Azioni Residue in base alle istruzioni rilasciate dagli stessi.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo della Procedura alla Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Contestualmente, alla Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura, le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita verranno trasferite all'Offerente sul conto deposito titoli dello stesso.

e) Garanzia di esatto adempimento

Come già precisato alla Sezione G., Paragrafo G.1.2 del Documento di Offerta, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'Esborso Massimo Complessivo (e segnatamente del Controvalore Complessivo) l'Offerente ha ottenuto da parte di MUFG Bank Ltd., filiale di Milano, un impegno irrevocabile ed incondizionato a mettere a disposizione dell'Offerente un importo in contanti a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, sino ad un ammontare complessivo comunque non superiore all'Esborso Massimo Complessivo; tale ammontare, determinato sulla base di un Corrispettivo pagabile dall'Offerente per l'acquisto delle Azioni pari a Euro 0,518 per Azione, è comprensivo, tra l'altro, del corrispettivo di tutte le eventuali Azioni Residue da acquistarsi in adempimento Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF e alla Procedura Congiunta (come di seguito definita). In virtù di quanto precede, in data 21 maggio 2020 MUFG Bank Ltd., filiale di Milano ha emesso una garanzia di esatto adempimento ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti per un importo pari all'Esborso Massimo Complessivo.

f) Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Come dichiarato nel Documento di Offerta, qualora, a seguito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, l'Offerente venga a detenere – per effetto dell'acquisto delle Azioni Residue per le quali siano presentate Richieste di Vendita e ogni ulteriore Azione Residua eventualmente acquisita dall'Offerente al di fuori della Procedura per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla legge vigente – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che sarà concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), i cui termini saranno comunicati dall'Offerente prima dell'inizio della medesima. La Procedura Congiunta, che verrebbe promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura, avrà ad oggetto la totalità delle Azioni ordinarie dell'Emittente non possedute dall'Offerente ancora in circolazione a tale data e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni.

Il corrispettivo dovuto per le suddette Azioni dell'Emittente acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 108, comma terzo, del TUF, risultando pertanto uguale al Corrispettivo e al Corrispettivo della Procedura.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF nel comunicato relativo ai risultati della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF. In caso positivo, il comunicato relativo ai risultati definitivi di tale procedura da pubblicare ai sensi degli artt. 41, comma sesto, e 50-*quinqüies*, comma quinto, del Regolamento Emittenti conterrà anche informazioni (ai sensi dell'articolo 50-*quinqüies*, comma secondo, del Regolamento Emittenti) circa (a) il numero di azioni dell'Emittente in circolazione residue (in termini assoluti e percentuali), (b) la modalità e i tempi con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta, e (c) le modalità e i tempi del successivo Delisting delle azioni dell'Emittente.

2. Delisting delle Azioni dell'Emittente

A norma dell'articolo 2.5.1, comma sesto, del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono i presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF e l'Offerente potrà in essere la procedura per l'adempimento di tale obbligo come sopra indicato, le azioni dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta

successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura, a meno che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF sia seguita dalla Procedura Congiunta (nel qual caso il Delisting interverrà nei tempi indicati nell'ultimo paragrafo qui di seguito). In caso di Delisting all'esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, i titolari di azioni dell'Emittente che hanno deciso di non aderire all'Offerta e non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni Residue nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, diverranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Nell'eventualità in cui, a seguito dell'esecuzione della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, l'Offerente venga a detenere una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e, di conseguenza, venga eseguita la Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell'articolo 2.5.1, comma sesto, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle Azioni dell'Emittente, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta disponibile per la consultazione presso il sito internet di AGC (<https://www.agc.com/en/ir/stock/notice/index.html>), del *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. (<https://morrow sodali-transactions.com/molmed-s-p-a-ita>) e di MolMed S.p.A. (<https://www.molmed.com/>).

3. Risultati economico-finanziari dell'Emittente nel primo semestre 2020

In data 27 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. ha esaminato e approvato i risultati del primo semestre 2020. Come descritto nel comunicato stampa diffuso dall'Emittente nella medesima data, nel primo semestre 2020 l'Emittente ha maturato, tra l'altro, i seguenti risultati economico-finanziari:

- a) ricavi operativi per Euro 20,7 milioni, in crescita del 27% rispetto a Euro 16,4 milioni del primo semestre 2019;
- b) EBITDA positivo per Euro 4,2 milioni rispetto al valore negativo di Euro 0,2 milioni del primo semestre 2019;
- c) risultato netto di periodo con un utile di Euro 2,4 milioni, rispetto a una perdita di 1,9 milioni del primo semestre del 2019; e
- d) disponibilità di cassa di Euro 14,4 milioni rispetto a Euro 9,9 milioni al 31 dicembre 2019.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al comunicato stampa pubblicato dall'Emittente e disponibile al link <https://www.molmed.com/en/node/512>.

L'Offerente comunicherà eventuali informazioni rilevanti che dovessero essere rese pubbliche dall'Emittente e/o dal Gruppo dell'Offerente entro la Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura.

AGC Inc.